

rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica e della storia del paese.

CAPO II

NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 28 - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Negli spazi interni definiti come ampio cortile e patio possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti come cortile possono affacciare ambienti per abitazioni, ufficio, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per insegnamento ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densita' fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile e' consentito ove intervenga il N.O. da parte dell'autorita' sanitaria e dei vigili del fuoco ove previsto.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile se non completamente traforati o traslucidi e per l'altezza massima dalla sede stradale di mt. 1,20.

Negli spazi interni definiti chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Non vi possono essere ne' sporgenze o rientranze e tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi, rampe di accesso a parcheggi.

In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

ART. 29 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE NERE

Non e' consentito la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti all'interno del perimetro urbano e delle zone di espansione, così come per tutte le altre zone.

Nella richiesta di Concessione o di autorizzazione a lottizzare le aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque nere ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di

insufficiente sezione oppure di difficoltà' nello smaltimento delle acque nere.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere del Responsabile di Igiene Pubblica della U.S.L.

Nel progetto deve essere indicato, in planimetria in scala opportuna, il convogliamento delle acque nere, i pozzetti di ispezione posti ad una distanza non superiore a 25 metri o, nel caso di distanza maggiore, previa descrizione della soluzione adottata, l'allaccio alla rete fognaria principale, la sezione ed il tipo di rete fognaria, la pendenza e quanto eventualmente richiesto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Responsabile di Igiene Pubblica della U.S.L.

ART. 30 - SCALE

Le rampe delle scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di cm. 120 ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala, come prescritto dal D.M. 14.06.1989 n. 236 sulla prescrizione tecnica atta a garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli altri casi la larghezza della scala non deve essere inferiore a cm. 100.

L'ambiente delle scale deve essere possibilmente illuminato e ventilato dall'esterno.

ART. 31 - FORNI - FOCOLAI - CONDOTTE DI CALORE - CANNE FUMARIE

Il N.O. da parte dei Vigili del Fuoco e' obbligatorio per la concessione della autorizzazione di abitabilita' o di agibilita' quando un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi e di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, i focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno mt. 1,50 al disopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 mt. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituiscono una soddisfacente soluzione architettonica, ne' possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

ART. 32 - PIANI INTERRATI

I Piani risultanti totalmente al disotto del livello delle aree circostanti non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza solo anche diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico-sanitario.

L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare il sufficiente ricambio di aria.

ART. 33 - PIANI SEMINTERRATI

I piani realizzati parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc...., soltanto se in nessun punto del pavimento di ogni locale e' a quota inferiore ad un metro rispetto alla quota piu' alta della sistemazione esterna e l'altezza utile netta interna e' almeno di mt. 2,80 salvo maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque vale quanto descritto per l'articolo precedente.

ART. 34 - PIANI TERRENI

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati di almeno 50 cm. dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

La loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 2,80.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere un'altezza utile netta non inferiore a mt. 2,80 salvo le diverse prescrizioni di norme specifiche secondo la destinazione d'uso.

Sono fatti salvi i locali commerciali o artigianali in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque quelli compresi nella zona "A" del PRG.

I Piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

I corridoi, i disimpegni, i gabinetti, i ripostigli, possono avere una altezza minima utile di mt. 2,40.

ART. 35 - NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI

I piani al disopra del terreno debbono avere altezza interna utile non inferiore a mt. 2,80 e per quanto riguarda i ripostigli, gabinetti, disimpegni, corridoi, altezza minima non inferiore a mt. 2,40.

Per i locali commerciali o artigianali ricadenti nelle zone "A" e "B" nei quali il servizio igienico e' ricavato nel vano sottoscala, fermo restando i requisiti igienico sanitari previsti per legge, il vano puo' essere usufruito se l'altezza minima della superficie utilizzabile non e' inferiore a mt. 1,80.

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 0,80 e almeno la meta' della superficie finestrata deve essere apribile.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq. tranne che per quelle costruzioni che non presentano tale possibilita'.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili.

Tutti i locali degli alloggi, tranne quelli destinati a servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani-scala e rispostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire i ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione prima che si diffondano.

Il posto cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'area o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno e' proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

I materiali utilizzati per le costruzioni debbono garantire una adeguata protezione acustica.

(*) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' stata fissata in mt. 2,80 invece di mt. 3,00 ai sensi del D.M. 05.07.1975, il quale modifica le istruzioni ministeriali 20.06.1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-

sanitari principali nei locali di abitazione, art. 1 , dato che il Comune di Valledolmo anche se non supera l'altezza di mt. 1000 s.l.m. come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, presenta particolari condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, tale da ridurre l'altezza minima.

Tale modifica trova riscontro anche nell'applicazione della Legge n. 373/76 sul risparmio energetico sulle costruzioni, in quanto minore la volumetria soggetta al riscaldamento.

Si specifica che la temperatura invernale scende durante la notte a valori prossimi allo zero gradi.

ART. 36 - FABBRICATI IN ZONA RURALE

I fabbricati in zona rurale devono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto riguarda gli accessori, quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche, od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle delle stesse, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per gli animali.

Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione e' comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti.

Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili, e' di mt. 10,00.

La dichiarazione di abitabilita' o di agibilita' puo' essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza indicate dall'Ufficiale Sanitario ed eventualmente dai Vigili del Fuoco.

Il responsabile di Igiene Pubblica puo' dichiarare inabitabili o inagibili, ai sensi delle vigenti leggi, le unita' di abitazione che non raggiungano, a suo giudizio, un livello igienico accettabile.

Per tali fabbricati occorre il preventivo N.O. da parte dell'ispettorato Forestale.

Per le altre norme vale quanto contenuto nelle norme di attuazione allegato al presente regolamento.

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione e la stessa dovrà specificare le eventuali opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti relativi al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 38 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilita' delle fondazioni e delle costruzioni, con particolare riferimento alle norme antisismiche, nonche' alla sicurezza degli impianti come previsto dalla Legge n. 46/90 del 05.03.1990.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilita' e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumita' o non possa procedersi alla sua ristrutturazione anche parziale a causa di difetti o mancanza di adeguate fondazioni o murature, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, potra' ingiungere, a mezzo di propria Ordinanza, la pronta riparazione e la demolizione delle parti pericolanti o dell'intero fabbricato, fissando le modalita' del lavoro da eseguire e assegnando un termine

preciso per l'esecuzione dei lavori da eseguire, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico del proprietario sino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

CAPO V

ART. 39 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O DI SUOLO PUBBLICO -

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, il quale potra' concederla sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, e dietro pagamento della relativa tassa secondo il tariffario vigente, quando non ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro e non dannosa per l'igiene o la pubblica incolumita'.

Il Sindaco potra' anche consentire, sentito sempre il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'occupazione permanente di suolo pubblico per le costruzioni, quando detta occupazione conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprieta' confinanti e l'esigenza della viabilita'.

Alle stesse condizioni puo' consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al paragrafo relativo alla sporgenza di banconi ed aggetti.

E' vietato eseguire scavi o rompere la pavimentazione stradale pubbliche o aperte al pubblico transito per impiantarvi pali, immettere o

restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fognature e per qualsiasi altro motivo, senza la specifica autorizzazione del Sindaco, il quale la rilascia sempre sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione e' subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria comunale e sul quale il Comune avra' piena facolta' di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il deposito cauzionale sara' previsto, nel caso in cui occorra per particolari opere da eseguire, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, cosi' come l'importo da versare in funzione dei lavori da eseguire.

Resta inteso che la trasformazione dell'assetto del territorio e' soggetta al rilascio della Concessione Edilizia. In tali casi, oltre al pagamento della tassa di occupazione, il concessionario e' tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilita', tutte le necessarie cautele perche' il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perche' non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 40 - RINVENIMENTO E SCOPERTE

Fermo restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico, archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui sopra si applica anche nel caso di rinvenimento di resti umani.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportune disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 41 - USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile di Igiene Pubblica, e di essi è data indicazione nelle Concessioni.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e comunque in modo da non

determinate cavita' od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale N.O. del Comune, servirsi per i lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche, o corrente, in fossi e canali pubblici nonche' deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

ART. 42 - SEGNALAZIONE - RECINZIONE - ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI -

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- nome e cognome del proprietario o del committente o dell'Amministrazione Pubblica interessata ai lavori;
- nome, cognome e titolo professionale del progettista e del Direttore dei Lavori;
- denominazione dell'Impresa assuntrice i lavori o, nel caso, indicazione dell'esecuzione degli stessi in economia diretta;
- nome, cognome e qualifica dell'assistente ai lavori;
- indicazione del tipo di opera con specifica dei piani da realizzare f.t. e la loro destinazione d'uso;
- estremi della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune;

Ogni cantiere deve essere decorosamente recintato per una adeguata altezza nonché di eventuali servizi annessi all'opera da realizzare; la recinzione deve essere dotata, agli angoli, di apposita illuminazione di colore rosso da accendere nelle ore serali; le porte di accesso devono avere apertura verso l'interno del cantiere e devono essere munite di apposite chiusure atte ad evitare l'ingresso nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco, su richiesta, potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- si tratti di lavori di limitata entità o di breve durata;
- nel caso di lavori esclusivamente da svolgere all'interno delle costruzioni;
- nel caso di tinteggiature, prospetti, brevi opere di restauro esterno;
- ostacolo al pubblico transito.

Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblica incolumità a cura del committente, del direttore dei lavori o dell'impresa esecutrice.

Nel caso di realizzazione di ponteggi, cavalletti, scale di servizio, essi devono essere posti in servizio in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per il personale addetto ai lavori che per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le funi, i carichi sospesi, le macchine adibite al sollevamento dei materiali, devono essere muniti di dispositivi di sicurezza atte ad impedire la caduta dei materiali.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione rilasciata da parte del Sindaco.

Nel caso in cui non vengano rispettate le superiori prescrizioni il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, potra' ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumita', indipendentemente dalla responsabilita' penale degli aventi causa.

**ART. 43 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - PULIZIA
DELLE STRADE ADIACENTI IL CANTIERE -**

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno della costruzione, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specialmente nel caso di demolizione, dovra' evitarsi l'inquinamento da polveri.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le sue immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovra' essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ove non si intralci la pubblica circolazione.

Qualora si verifichi intralcio alla pubblica circolazione il responsabile del cantiere o il concessionario, deve provvedere tempestivamente all'immediata rimozione dei materiali posti nella strada pubblica su cui e' avvenuto il deposito.

ART. 44 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE -

L'assuntore dei lavori o, nel caso di economia diretta il concessionario, e l'assistente dei lavori, deve adottare, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita', tutti quei provvedimenti od accorgimenti atti e necessari per evitare pericolo di qualsiasi genere per la pubblica incolumita' e per gli addetti ai lavori, provenienti dal cantiere.

Il Sindaco ha la facolta' di far controllare da propri funzionari od agenti l'idoneita' dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele o prescrivere particolari adozioni.

ART. 45 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI -

Immediatamente dopo la fine dei lavori l'Impresa esecutrice gli stessi o il concessionario nel caso di economia diretta, deve provvedere alla rimozione di quanto posto in cantiere, comprese le recinzioni.

I luoghi adiacente i lavori eseguiti devono tornare come nello stato primitivo.

Quanto sopra deve essere effettuato entro un mese dalla fine dei lavori, pena l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del concessionario, e fatte salve l'eventuali sanzioni previste dalle leggi e norme vigenti.

ART. 46 - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvedera' con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia urbanistico-edilizia ed in particolare la Legge n. 47/85 e la L.R. n. 37/85 sulla repressione delle attivita' edilizie abusive.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo pubblico o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali gli stessi

siano soggetti al rilascio dell'apposita autorizzazione del Sindaco, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione e il desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti ed i materiali nonche' di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi come in quello originario, fermo restando la responsabilita' dei danni non eliminabili e le pene amministrative o penali a proprio carico.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In caso di inadempienza il Sindaco puo' disporre la decadenza della autorizzazione e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore puo' inoltre, deferire i tecnici responsabili ai rispettivi ordini professionali.

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse potra', sentita la Commissione Edilizia Comunale e, se il caso, l'autorita' urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo la corresponsione dell'indennita' spettante al proprietario.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti di esso.

I lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni o concessioni, potranno essere ultimati entro il tempo consentito e sempre conformemente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento; quelli in difformità potranno essere revocati da parte del Sindaco.

ART. 47 CONCESSIONE EDILIZIA IN DEROGA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41/quarter della Legge 1150/1942, e successive modifiche ed integrazioni, i poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21.12.1955 n. 1357 e dell'art. 16 della Legge 06.08.1967 n. 765 la quale, quest'ultima, prevede che l'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale e su N.O. da parte dell'organo regionale.

Come recitato dalla circolare n. 3210/1967 del Ministero dei LL.PP., riguardante istruzioni per l'applicazione della Legge n. 765/1967, recante modifiche ed integrazioni alla Legge n. 1150/1942:

sono edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad Enti pubblici e destinati a finalita' di interesse pubblico come ad esempio i Minitseri, le caserme, le scuole, gli ospedali, i musei, le chiese, i mercati, le universita', etc...

Sono edifici ed impianti di interesse pubblico quelli che, indipendentemente dalla qualita' dei soggetti che li realizzano, enti pubblici o privati, siano destinati a finalita' di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, etc..., come ad esempio conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri, silos portuali, etc...

La deliberazione del Consiglio Comunale deve intervenire prima del N.O. da parte dell'autorita' regionale. Le istanze in deroga devono essere corredate dai seguenti documenti:

- copie del progetto completo in ogni sua parte;
- documentazione fotografica;
- relazione tecnica descrittiva nella quale siano contenuti gli elementi dai quali si desuma la qualifica di impianto o edificio pubblico o di interesse pubblico;
- stralcio delle norme che conferiscono il potere di deroga;
- tralcio delle norme di attuazione e delle prescrizioni urbanistiche vigenti;
- parere della Commissione Edilizia Comunale;
- delibera del Consiglio Comunale;

- parere della soprintendenza ai monumenti qualora l'immobile ricada in una zona soggetta a vincolo;
- eventuali altri pareri obbligatori.

La deroga ai contenuti del presente regolamento edilizio non può comunque superare i seguenti parametri:

- volume della parte in deroga non eccedente il 20% di quello ammissibile per la zona di intervento;
- altezza non superiore ad 1/3 per la zona di intervento;
- destinazione d'uso specifica per tutto l'immobile con apposito vincolo trascritto nel registro immobiliare;

Nei casi in cui interviene il privato in favore dell'ente il vincolo di destinazione deve prevedere la durata del contratto, rinnovato tacitamente per il periodo di proroga nonché la disponibilità all'acquisto da parte dell'ente e di vendita da parte del proprietario nonché una durata minima del rapporto di locazione di anni nove.

Per l'immobile oggetto della deroga, nel caso sopra descritto, il progetto di destinazione specifica deve prevedere il ripristino o l'adeguamento dello stesso in conformità alle norme edilizie previste nella zona dell'intervento.

ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento edilizio, valgono le leggi in materia urbanistico-edilizio vigenti, sia nazionali che regionali.

ricerche ed elaborazioni: Geom. Pizzolanti Orazio

gruppo lavoro: Arch. Gugino L. - Ing. Muscato G. - Geom. Barcellona A. - Geom. Battaglia V.

INDICE DEGLI ARTICOLI

N. ART.	DESCRIZIONE	PAG
01	CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	02
02	RICHIAMI A DISPOSIZIONE DI LEGGE	02
03	ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	04
04	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZI	05
05	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZI	06
06	OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA	07
07	OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	09
08	OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE - COM.	11
09	OPERE INTERNE	12
10	VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI	13
11	OPERE DI SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI	15
12	LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA	16
13	CAVE	16
14	CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	17
15	ESENZIONE DAGLI ONERI	19
16	CONCESSIONE GRATUITA	20
17	DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	23
18	ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI	26
19	RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	27
20	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	28
21	LOTTIZZAZIONI DI AREE	29
22	INIZIO DEI LAVORI - CONTROLLO - ULTIMAZIONE - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'	32
23	CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI	33
24	INDICI E PARAMETRI - LORO DEFINIZIONI	35
25	ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	42
26	AGGETTI E SPORGENZE	43
27	ARREDO URBANO	45
28	SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI	49
29	CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE NERE	50
30	SCALE	51
31	FORNI - FOCOLAI - CONDOTTE DI CALORE - CANNE FUMARIE	52
32	PIANI INTERRATI	53
33	PIANI SEMINTERRATI	54
34	PIANI TERRENI	54

35	NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI	55
36	FABBRICATI IN ZONA RURALE	57
37	MANUTENZIONE DELLE AREE	59
38	STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI	60
39	OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO PUBBLICO	62
40	RINVENIMENTO E SCOPERTE	64
41	USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE	64
42	SEGNALAZIONE - RECINZIONE - ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI	65
43	SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI IL CANTIERE	67
44	RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE	68
45	RIMOZIONE DELLE RECINZIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI	69
46	SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	69
47	CONCESSIONE EDILIZIA IN DEROGA	71
48	DISPOSIZIONI FINALI	74